

Pensione di invalidità: la prima casa non fa più reddito

Inps: la prima casa non costituisce reddito nell'assegnazione della pensione di invalidità civile, cecità e sordità. I dettagli della circolare n. 74/2017

Di Alessandra Di Bartolomeo



11 marzo 2024 Per chi usufruisce della **pensione d'invalidità civile, cecità e sordità**, la **prima casa** ovvero quella di proprietà non fa più reddito. Questo è quello che emerge dalla **circolare dell'Inps**, la n. **74/2017**, che reca tutti i dettagli riguardanti le future liquidità degli assegni. A partire dal **1° gennaio 2017**, quindi, il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso dalla considerazione ai fini del diritto alle prestazioni su indicate sia durante la fase iniziale di assegnazione che nel caso di riattivazione di prestazioni già esistenti. Indice

- [La circolare Inps](#)
- [Il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso dal 1 gennaio 2017](#)
- [Come si è giunti al nuovo riconoscimento](#)
- [La pensione di inabilità agli invalidi civili](#)
- [Ciechi assoluti e sordi: come funziona l'invalidità](#)

La circolare Inps L'oggetto dell'ultima circolare numero 74/2017 emanata dall'Inps in data 21 aprile 2017 è molto chiaro. Per le prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità è escluso il reddito derivante dalla **casa di residenza** ai fini del calcolo. Significa che il possedere un immobile di prima necessità, la prima casa appunto, non è conteggiato nei coefficienti di aumento del reddito dichiarato. Questa nuova disposizione segue una sentenza relativa a un'accertamento da redditometro, dove si sosteneva che la propria abitazione non doveva essere considerata un bene di lusso, ma essenziale e vitale. **Il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso dal 1 gennaio 2017** Le **novità 2017 inerenti alle pensioni** riguardano il cumulo contributi gratuito, l'abolizione penalizzazioni, l'anticipo pensionistico APE, le agevolazioni per lavori gravosi, il prepensionamento precoce, l'aumento delle quattordicesime e la proroga di opzione donna. Su tutti i cambiamenti inerenti a tali prestazioni, l'Inps ha fornito delle schede dettagliate. L'altra grande novità è come detto la **circolare n. 74/2017**. Nel documento emanato dall'Inps si legge che la presa in carico del provvedimento è da retrodatare al 1 gennaio 2017. Cosa significa? Ebbene, che a partire dal 1° gennaio 2017, il reddito derivante dalla casa di abitazione è escluso ai fini del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità. Ciò, sia durante la fase iniziale di assegnazione che nella ricostruzione di prestazioni già esistenti. Gli importi arretrati sono quindi riconosciuti retroattivamente dalla stessa data. **Come si è giunti al nuovo riconoscimento** Negli ultimi tempi, sia l'Inps che le Commissioni Tributarie stanno paventando la possibilità di dare un maggiore riconoscimento all'**importanza della prima casa**. In alcuni casi, si è giunti persino a escludere il valore dell'edificio di residenza dal reddito dei cittadini. Tali sviluppi potrebbero quindi aprire nuove opportunità di agevolazioni a diversi livelli, coinvolgendo non solo la **pensione di invalidità**, come nel caso specifico. Il cambiamento significativo nella giurisprudenza, in ogni caso, ha avuto luogo a partire **dal 2012**, quando la Suprema Corte ha invertito l'orientamento precedente sulla questione. Tra le varie decisioni, segnaliamo l'ordinanza della Cassazione, Sezione Lavoro, numero 4223/2012. In particolare, secondo la Cassazione, le norme specifiche di riferimento in questa materia sono rappresentate dall'articolo 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. L'articolo 12 disciplina inoltre le condizioni economiche necessarie per ottenere la pensione di inabilità e fa riferimento alle disposizioni stabilite dall'articolo 26 per il riconoscimento della pensione sociale a cittadini ultrasessantacinquenni privi di reddito.

Per questa ultima prestazione, la norma esclude dal calcolo del reddito gli assegni familiari e il reddito derivante dalla casa di abitazione. **La pensione di inabilità agli invalidi civili** La **pensione di inabilità** è un beneficio economico erogato agli individui con **inabilità lavorativa totale** (100%) e permanente e in condizioni di bisogno economico. Esso è rivolta, come spiega l'Inps, a **invalidi totali** di età compresa tra 18 e 67 anni residenti in Italia e viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal mese successivo alla domanda. Nel **2023**, l'importo è di **313,91 euro** mensili, con un **limite** annuo di **reddito personale** di **17.920,00 euro**. Il **requisito** per richiedere la pensione include l'inabilità totale e permanente, un reddito inferiore alla soglia legale, un'età compresa tra 18 e 67 anni, la cittadinanza italiana o specifici requisiti per cittadini stranieri, e residenza stabile in Italia. La pensione è compatibile con altre prestazioni per invalidità, pensioni dirette di invalidità ma anche con l'attività lavorativa. **Al raggiungimento dei 67 anni**, poi, si trasforma in **assegno sociale sostitutivo**. Inoltre, non si deve dimenticare che la prestazione è erogata anche se la persona invalida è ricoverata in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento. La pensione di inabilità può essere cumulata con le prestazioni di invalidità da guerra, lavoro o servizio, a condizione che siano riconosciute per una diversa patologia o menomazione. Questa compatibilità si estende alle pensioni dirette di invalidità dall'Assicurazione Generale Obbligatoria e da altre pensioni obbligatorie. Inoltre, è possibile svolgere un'attività lavorativa contemporaneamente. **Ciechi assoluti e sordi: come funziona l'invalidità** La pensione destinata ai **ciechi assoluti** è un beneficio economico erogato su richiesta a maggiorenni riconosciuti come ciechi assoluti. Costoro sono quelli che hanno un **residuo visivo 00** in entrambi gli occhi con eventuali correzioni. Il beneficio è rivolto a cittadini maggiorenni che sono riconosciuti ciechi assoluti dalla commissione medica e che possiedono tutti i requisiti amministrativi previsti dalla legge. La pensione viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda o dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile inviato dall'Istituto. Nel **2023**, l'importo della pensione è di **339,48 euro** per i **ciechi non ricoverati** e **313,91 euro** per quelli **ricoverati**. Il limite di reddito personale annuo per il 2023 è fissato a 17.920,00 euro. Per ottenere la pensione, i ciechi assoluti devono rispettare i seguenti requisiti sanitari e amministrativi: avere la maggiore età, essere riconosciuti ciechi assoluti, trovarsi in uno stato di bisogno economico con un reddito personale annuo non superiore a 17.920,00 euro, possedere la cittadinanza italiana, e, nel caso di cittadini stranieri, essere iscritti all'anagrafe del comune di residenza, avere un permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), e avere una residenza stabile sul territorio nazionale. La **pensione** destinata alle **persone sorde** è una prestazione economica erogata su richiesta a coloro a cui è stata riconosciuta una sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino al dodicesimo anno di età) compromettendo il normale apprendimento del linguaggio parlato. Non è concessa in caso di sordità esclusivamente psichica o causata da guerra, lavoro o servizio. La pensione è assegnata a individui riconosciuti sordi dalla competente Commissione medica, con un'età tra i 18 e i 67 anni e in possesso dei requisiti economici previsti dalla legge. Essa è corrisposta per 13 mensilità a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è soggetta a limiti di reddito personale annuali, fissati a 17.920,00 euro per il 2023. È erogata anche in caso di ricovero in un istituto pubblico che si occupa del sostentamento del soggetto sordo.

quifinanza.it